

DELIBERAZIONE 22 aprile 1995.

Norme in materia di credito agrario e peschereccio, in attuazione dell'art. 43, comma 3, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385: «Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia».

#### IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Visti i commi 1 e 2 dell'art. 43 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che definiscono le nozioni di credito agrario e di credito peschereccio, prevedendo che:

il credito agrario ha per oggetto la concessione, da parte di banche, di finanziamenti destinati alle attività agricole e zootecniche nonché a quelle a esse connesse o collaterali;

il credito peschereccio ha per oggetto la concessione, da parte di banche, di finanziamenti destinati alle attività di pesca e acquacoltura nonché a quelle a esse connesse o collaterali;

Visto il comma 3 del medesimo articolo, il quale dispone che sono attività connesse o collaterali l'agriturismo, la manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione dei prodotti nonché le altre attività individuate dal CICR;

Vista la delibera del 27 ottobre 1983 con la quale sono stati dichiarati finanziabili nell'ambito del credito agrario i comparti dei servizi all'agricoltura (informatica, ricerca, sperimentazione), del risparmio energetico e del trattamento industriale di residui agroalimentari;

Su proposta della Banca d'Italia;

Delibera:

1. Ai fini del credito agrario e del credito peschereccio sono attività connesse o collaterali anche quelle svolte nei comparti dei servizi a favore dell'agricoltura e della pesca, tra i quali rientrano quelli di natura informatica, di ricerca, di sperimentazione, di risparmio energetico e di trattamento industriale di residui agroalimentari.

2. Ai fini del credito peschereccio, l'acquacoltura in acqua dolce è equiparata a quella in acqua salata.

3. Sono abrogate la delibera assunta in data 27 ottobre 1983 e tutte quelle incompatibili con le previsioni della presente delibera.

4. La Banca d'Italia emanerà istruzioni applicative della presente delibera.

La presente delibera sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana*.

Roma, 22 aprile 1995

*Il Presidente: DINI*

95A2730

DELIBERAZIONE 22 aprile 1995.

Norme in materia di credito fondiario, in attuazione dell'art. 38, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385: «Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia».

#### IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Visto l'art. 38, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che definisce la nozione di credito fondiario come concessione, da parte di banche, di finanziamenti a medio e lungo termine garantiti da ipoteca di primo grado su immobili;

Visto il comma 2 del medesimo articolo, il quale prevede che la Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, determini l'ammontare massimo dei finanziamenti di credito fondiario, individuandolo in rapporto al valore dei beni ipotecati o al costo delle opere da eseguire sugli stessi nonché le ipotesi in cui la presenza di precedenti iscrizioni ipotecarie non impedisce la concessione dei finanziamenti;

Visti gli articoli 42, comma 4, e 44, comma 3, del citato decreto legislativo, i quali dispongono che quando i finanziamenti di credito alle opere pubbliche e, rispettivamente, di credito agrario siano garantiti da ipoteca su immobili si applica la disciplina prevista per le operazioni di credito fondiario;

Visto l'art. 153 del medesimo decreto, il quale prevede che fino all'emanazione delle disposizioni della Banca d'Italia previste dall'art. 38, comma 2, continua ad applicarsi in materia la disciplina dettata dalle norme previgenti;

Ravvisata l'esigenza che, per quanto concerne l'ammontare massimo dei finanziamenti in rapporto al valore della garanzia, sia fissato un limite unico per tutte le particolari operazioni di credito, in coerenza con la razionalizzazione normativa compiuta dal testo unico;

Considerata l'opportunità che, in ordine ai finanziamenti su immobili gravati da ipoteca con grado successivo al primo, la normativa venga adeguata al principio di piena concorrenza tra le banche, rimettendo a esse la valutazione della misura dell'affidamento in relazione alla capienza dell'ipoteca;

Su proposta della Banca d'Italia;

Delibera:

1. L'ammontare massimo dei finanziamenti di credito fondiario è pari all'80 per cento del valore dei beni ipotecati o del costo delle opere da eseguire sugli stessi. Tale percentuale può essere elevata fino al 100 per cento, qualora vengano prestate garanzie integrative, rappresentate da fidejussioni bancarie e assicurative, polizze di compagnie di assicurazione, cessioni di annualità o contributi a carico dello Stato o di enti pubblici, fondi di garanzia e da altre idonee garanzie, secondo i criteri previsti dalla Banca d'Italia.

2. In presenza di precedenti iscrizioni ipotecarie su un immobile, ai fini della determinazione dell'ammontare massimo di un finanziamento di credito fondiario, al relativo importo va aggiunto il capitale residuo del finanziamento pregresso.

3. Le disposizioni sub 1. e sub 2. si applicano anche alle operazioni di credito alle opere pubbliche e di credito agrario, qualora siano garantite da ipoteca su immobili.

La Banca d'Italia emanerà istruzioni applicative della presente delibera.

La presente delibera sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 aprile 1995

*Il Presidente: DINI*